



Authority Stu S.p.A.
in liquidazione
Relazione sul governo societario

ex. art. 6 D. Lgs. N. 175 del 19 agosto 2016
Testo Unico Società a Partecipazione Pubblica

Bilanci degli esercizi chiusi al 31/12/2019 e al 31/12/2020

Sommario

1. Presentazione della Società	3
A. Costituzione e <i>mission</i>	3
B. Azionisti.....	4
C. Governance.....	4
D. Organi di controllo	4
E. Struttura organizzativa	4
2. Strumenti di governo societario	5
A. Regolamenti interni	5
B. Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2000 e OIV.....	5
C. Anticorruzione, Trasparenza e Privacy	6
D. Gestione del Personale	7
E. Rapporti con i soci.....	
F. Valutazione dell'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario (art. 6, cc. 3, 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016).....	6
3. Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale	7
A. Programma di valutazione del rischio: analisi di contesto e di bilancio	7
B. Descrizione degli indicatori adottati e delle soglie di allarme stabilite.	11
C. Casi di superamento delle soglie di allarme e criticità riscontrate.....	11
D. Azioni adottate.....	11

1. Presentazione della Società

A. Costituzione e *mission*

In data 6 agosto 2009 il Comune di Parma costituiva mediante atto unilaterale la società S.T.T. Holding S.p.A. "*Società per la Trasformazione del Territorio*" (di seguito "STT"), con capitale sociale pari a euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila), rappresentato da n. 150.000 (centocinquantamila) azioni nominative da euro 10,00 (dieci) ciascuna, interamente sottoscritte dal socio unico Comune di Parma. La Società nasceva come strumento organizzativo dell'Ente pubblico -mediante il quale il Comune avrebbe partecipato in altre società di scopo, aventi per oggetto la trasformazione e la valorizzazione del territorio- al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria dell'azione amministrativa delle singole società partecipate, pertanto un'azione efficiente, efficace ed economica nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l'amministrazione comunale è portatrice.

Per raggiungere il suo obiettivo venivano conferite in STT le partecipazioni azionarie detenute in sette società di scopo ovvero:

- **Area Stazione - Società di Trasformazione Urbana - S.p.A.**, avente ad oggetto la realizzazione del programma di riqualificazione urbana dell'area gravitante attorno alla stazione ferroviaria.
- **Alfa - Agenzia Logistica Filiere Agroalimentari - S.p.A.**, avente ad oggetto la realizzazione di un programma di riqualificazione urbana che interessa la zona nord-ovest della città.
- **Authority - Società di Trasformazione Urbana - S.p.A.**, avente ad oggetto la realizzazione di interventi infrastrutturali e di riqualificazione, anche connessi all'insediamento a Parma dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare.
- **CasAdesso S.p.A.**, avente ad oggetto la realizzazione e la gestione di alloggi destinati ad edilizia residenziale, con finalità sociale.
- **Metro Parma S.r.l.**, è stata costituita dal Comune di Parma per progettare e realizzare il "Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma" (c.d. metropolitana di Parma).
- **Città delle Scienze S.r.l.**, acquistata da STT in quanto proprietaria di un'area localizzata nella zona sud della città e individuata dal Comune di Parma come luogo per la realizzazione della nuova sede della Scuola per l'Europa di Parma.
- **SPIP S.r.l.**, avente ad oggetto l'acquisizione, la valorizzazione e l'urbanizzazione di aree da destinare principalmente ad insediamenti produttivi.
- **Parma Sviluppo s.r.l.**, è stata costituita con atto unilaterale di STT in data 6 ottobre 2010.

Nel corso degli anni successivi, in esecuzione delle linee guida strategiche approvate dal Socio Unico Comune di Parma, STT Holding ha implementato un Piano organico di razionalizzazione che ha comportato la riduzione del numero delle società controllate. Alla data di redazione del presente documento, STT Holding, possiede il 100% di 2 società ovvero Area Stazione STU SpA e Authority STU SpA in liquidazione.

B. Azionisti

La Società è interamente controllata da STT Holding S.p.A. che detiene il 100% del Capitale Sociale ed esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e segg. C.C. A sua volta STT Holding è controllata al 100% dal Comune di Parma.

C. Governance

L'Assemblea di Authority in data 13 Ottobre 2014 ha nominato Liquidatore della Società, sino a dimissioni o revoca, il dott. Nicola Rinaldi riconoscendogli un compenso annuo nella misura di euro 44.000,00 lordi. Tale compenso è stato poi, dal 2015, ridotto ex lege e pertanto da quella data esso risulta pari a 35.814 € per anno.

D. Organi di controllo

La società è sottoposta al controllo del Collegio Sindacale che è stato nominato dall'Assemblea in data 28 Novembre 2018, ed è così composto:

- Dott. Emanuele Favero, nato a Forlì il 21/06/1971 iscritto al Registro Revisori al n. 121247 (Presidente);
- Dott.ssa Camilla Zanichelli nata a Parma il 17/10/1986 iscritto al Registro Revisori al n. 169184, (Sindaco effettivo);
- Dott. Michele Bertoli, nato a Parma il 17/10/1986 iscritto al Registro Revisori al n. 170057 (Sindaco effettivo);

La nomina riguarda il periodo fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020 e i compensi deliberati sono i seguenti: al Presidente € 9.000 annui più oneri di Legge e ai Sindaci effettivi € 6.000 più oneri di Legge.

La società con delibera assembleare del 29 Luglio 2019 ha affidato la revisione legale dei conti fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021 al dr. Alessandro Picinini stabilendo un compenso annuo pari a 8.000 € più oneri di legge.

E. Struttura organizzativa

La Società attualmente non dispone di personale dipendente; si è avvalsa fino al 31/12/2019 di una risorsa di natura tecnica in distacco da parte del Comune di Parma, ora rientrata presso l'Ente di appartenenza. La società beneficia delle strutture, risorse e personale della controllante STT Holding S.p.A. sulla base di un apposito contratto di Service.

F. Valutazione dell'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario (art. 6, cc 3,4 e 5 D. Lgs.175/2016)

La Società, pur avendo una struttura organizzativa estremamente limitata, in assenza di personale diretto, mantiene un'attenta attività di controllo assegnata nelle funzioni specifiche al Collegio Sindacale, composto da tre membri e nominato dall'Assemblea per un triennio, ad un revisore legale dei conti e all' Organismo di Vigilanza.

Inoltre, come meglio approfondito nei paragrafi **2.A, 2.B e 2.C**, si specifica che le attività di controllo in materia di Trasparenza e Anticorruzione sono affidate mediante un *contratto di service* alla Capogruppo Stt Holding S.p.A.. Di seguito si riporta il link di collegamento alla pagina istituzionale dedicata: <http://sttholding.com/altricontenuti.html>

2. Strumenti di governo societario

A. Regolamenti interni

La Società applica i seguenti regolamenti interni adottati dalla controllante STT Holding:

- Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- Procedura di tesoreria
- Codice di comportamento etico ai sensi del D.L.gs. 231/2001

B. Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2000 e OIV

La Società si appoggia alla controllante STT Holding, la quale è dotata di un modello Organizzativo ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.'11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.*

L'ultimo aggiornamento del modello, costituito dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo, parte generale e parte speciale e Codice di comportamento Etico, è stato approvato dalla controllante con DAU n. 1 del 18/01/2021.

Con determina nr. 17 dell'8/4/2019 della controllante è stato formalizzato alla Grant Thornton l'incarico di ODV ai sensi del D.lgs. 231/2001 per la quale ha continuato a svolgere un ruolo di controllo, redigendo anche per l'anno 2020 il documento di attestazione sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura - al 31 giugno 2020 - del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nella Griglia di rilevazione ANAC, cosa che si è ripetuta analogamente nel 2021 con la validazione del documento anche da parte del Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza (ODV) ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013. L'ODV, sulla base di quanto sopra, ha attestato che il gruppo:

- ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Società Trasparente".

- ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;
- non ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

Nonostante alcune considerazioni esternate dall'ODV afferenti a miglioramenti da porre in essere circa le attività di pubblicazione (necessità del formato aperto dei documenti ed integrazione di alcuni dati) si può certamente affermare che il Gruppo ha, quindi, adempiuto ai propri obblighi secondo le direttive ANAC e ha attuato alcune modifiche conformemente a quanto indicato dall'ODV nella relazione del 2020.

C. Anticorruzione, Trasparenza e Privacy

STT Holding Spa ha provveduto a nominare, con determinazione n. 28/2019, il nuovo Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza individuandolo nella persona del Dott. Luca Alviggi, dipendente del Comune di Parma, assegnato in comando parziale e riconfermato in data 27/11/2020 per la durata di 24 giorni annui.

Nei tempi di legge, dopo aver espletato le prescritte formalità pubblicitarie, ha approvato -con determina n. 5 del 23/01/2020 - il Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPCT) 2020-2022 del Gruppo STT, predisposto secondo le ultime direttive dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e analogamente con Dau nr 21 del 14 giugno 2021 è stato approvato il PTPCT 2021-2023, pubblicato e sottoscritto nei termini di legge.

Il Piano, proposto nei contenuti dal RPCT e condiviso con gli Amministratori, ha presentato diverse novità, anche in considerazione delle criticità che erano state segnalate dall'Odv (Grant Thornton) nel documento di GAP Analysis predisposto nel 2019; ebbene, all'interno del Piano:

- sono stati previsti obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (a titolo esemplificativo: formazione e conoscenza in particolari aree sensibili a rischio corruzione, rafforzamento di attività di presidio e di controllo dei processi interni, rafforzamento della trasparenza attraverso una riorganizzazione della sezione "società trasparente" come previsto dal d.lgs. 33/2013);
- è stata rafforzata l'analisi del contesto interno che costituisce la prima fase del processo di gestione del rischio, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione. Per far ciò è stata invero effettuata una dettagliata mappatura dei processi: è stata elaborata una loro descrizione e rappresentazione il cui livello di dettaglio tiene conto delle esigenze organizzative, delle caratteristiche e della dimensione della struttura.
- è stato aggiornato il "sistema di valutazione del rischio" del gruppo, predisposto secondo la nuova metodologia introdotta da ANAC con il PNA 2019-2021, che comprende una valutazione del rischio corruttivo per processo, nonché l'elaborazione di specifiche misure di trattamento del rischio.
- per quanto attiene alla trasparenza è stato approvato, in allegato al piano, un documento contenente la totalità degli obblighi di pubblicazione, i flussi organizzativi che ne garantiscono l'attuazione, nonché le diverse responsabilità.

- è stato rafforzato l'istituto dell'accesso civico esplicitando le misure volte a dare attuazione allo stesso, nonché pubblicando sul portale del Gruppo la modulistica necessaria per l'istante.

Ad approvazione avvenuta si è poi passati ad affrontare alcune criticità rilevate dal RPCT tra cui la mancanza di una disciplina del Gruppo per il conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione, il discrimine tra procedure di affidamenti di servizi ed incarichi di consulenza e collaborazione, nonché la carenza della tempestività dei flussi informativi per quanto attiene la sottosezione "incarichi esterni" e "Contratti pubblici" della sezione "Società Trasparente".

Da quanto pubblicato nella relazione annuale del RPCT per l'anno 2019, si evince che la società ha attuato una buona parte degli adempimenti previsti dalla legge anticorruzione e dal decreto trasparenza. In particolare ha integrato il suo modello della 231 con il piano anticorruzione, ha per l'appunto creato una sezione ad hoc per la pubblicazione obbligatoria dei documenti, ha individuato il suo responsabile della prevenzione della corruzione.

Inoltre, con DAU NR. 1 del 18/1/2021 è stato ratificato l'aggiornamento del modello organizzativo con riferimento alle modifiche normative, che nel 2019 ha introdotto novità circa gli illeciti fiscali e tributari e con Dau 19 del 25/5/2021 è stata approvata la procedura "Tesoreria" che nel precedente protocollo era stata inglobata nelle attività di gestione di contabilità e adempimenti fiscali.

Il Gruppo S.T.T Holding si attiene a quanto disposto dal Socio per il controllo strategico e operativo del "Gruppo Comune di Parma" approvato con delibera di c.c. n.68/17 del 13/07/2011 e successive modifiche.

Per quanto concerne la Privacy il Gruppo STTH ha recepito il Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dati personali. Le Società del Gruppo non hanno un'attività con il pubblico che possano presentare criticità di privacy, pertanto la società non si è dotata di un ordinamento e di un Responsabile Protezione Dati. È però stato disposto che per la pubblicazione dei c.v. dei consulenti e dei collaboratori sul sito istituzionale il professionista incaricato abbia l'obbligo di dichiarare la propria autorizzazione al trattamento e alla pubblicazione dei propri dati sul sito internet.

D. Gestione del Personale

La società non dispone di personale dipendente.

3. Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale

A. Programma di valutazione del rischio: analisi di contesto e di bilancio

La società dopo aver ottenuto l'omologa del piano di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis l.f. nel corso del 2015 e aver dato pieno corso alle prescrizioni e obblighi assunti, ha potuto chiudere anticipatamente le procedure. In considerazione di ciò e degli obiettivi di razionalizzazione individuati dal Comune di Parma (che prevedono l'estinzione della società in un orizzonte di breve periodo), la società non ha adottato alcun programma specifico di valutazione del rischio di crisi aziendale, anche in considerazione dello stato di liquidazione.

La società è parte in alcuni rilevanti contenziosi di natura civile, relativi a contratti di appalto e a concessioni risalenti a periodi antecedenti alla liquidazione, come esposto in maniera dettagliata nella nota integrativa al bilancio, che rappresentano rischi rilevanti per la società. Per completezza di informazione si riporta di seguito una sintesi di tali contenziosi.

Scuola Europea

A causa del comportamento inadempiente del precedente appaltatore e del conseguente fermo cantiere (protrattosi per oltre due anni) per fatto pacificamente non imputabile ad Authority, quest'ultima è addivenuta alla decisione di recedere dal contratto ex art. 134 d.lgs. 163/2006, allo scopo, da un lato, di preservare la possibilità di pagare i lavori effettuati dall'ATI prima della illegittima sospensione mediante il trasferimento della proprietà dell'immobile ex Pascoli, come previsto dalle pattuizioni contrattuali (stante l'efficacia non retroattiva del recesso) e, dall'altro, di riversare comunque sull'appaltatore uscente le responsabilità contrattuali legate sia alla illegittima sospensione dei lavori sia ai difetti costruttivi ed ai danni "medio-tempore" verificatisi. Poco dopo il recesso dal contratto di appalto, l'ATI ha presentato opposizione all'omologa del piano di ristrutturazione ex art. 182 bis di Authority, che è stata rigettata dal Tribunale di Parma in quanto ritenuta infondata.

ATI ha quindi notificato alla società due distinti atti di citazione: il primo riguardante la richiesta di risoluzione del contratto di appalto a suo tempo stipulato per eccessiva onerosità della prestazione dell'appaltatore e del collegato contratto preliminare di compravendita, volto alla inibizione della cessione immobiliare suddetta e finalizzato alla richiesta di maggiori oneri a vado titolo imputati alla stazione appaltante, oggetto di riserve iscritte in contabilità nonché allo scopo di ottenere il pagamento in numerario dell'eseguito senza l'applicazione delle penali (causa "principale"). La seconda causa funzionale, nell'ottica dell'ATI, a dichiarare invalida la richiesta di escussione della cauzione definitiva avanzata dalla stazione appaltante (causa "secondaria").

Si rileva che, con riferimento al primo atto di citazione, una parte delle pretese avanzate dall'ATI risultava smentita dalla motivazione del Decreto del Tribunale di Parma, che, respingendo l'opposizione promossa dalla medesima ATI, ha omologato l'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. E' stato approvato, in pendenza di giudizio, il certificato di collaudo dal quale risulta un saldo a credito a favore della stazione appaltante (stante il valore della cessione dell'immobile ad ATI per circa 7 milioni di Euro) per un importo di circa Euro 5 milioni. Nel mese di novembre 2018 è stata pronunciata dal Tribunale delle Imprese di Bologna la sentenza di primo grado nella causa "principale"; la sentenza, da un lato, ha confermato e accertato la piena legittimità del recesso esercitato da STU, condannando l'ATI al pagamento della penale da ritardo ed al risarcimento dei danni subiti da STU (circa € 670.000,00) e, dall'altro, pur rigettando le domande dell'ATI (tra cui circa € 10 milioni di riserve), ha respinto la domanda (riconvenzionale) svolta da STU di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare ex art. 2932 c.c. Il Tribunale ha pertanto disposto il riconoscimento a favore dell'ATI di una somma pari ad euro 2.980.317,31 oltre interessi, quale risultato della compensazione tra il credito di ATI, per complessivi Euro 6.022.016,12 (per lavori eseguiti, materiali consegnati e per somme residue dovute in virtù della transazione del 2013) e il credito di Authority per Euro 3.041.698,81 per penali, danni, vizi costruttivi e furti. Per effetto della sentenza la proprietà dell'immobile ex Pascoli rimane in capo ad Authority.

La suddetta sentenza è stata appellata da Authority nel maggio del 2019 per varie ragioni, ma, in particolare, per avere il Tribunale erroneamente dichiarato la perdita di efficacia del contratto preliminare a seguito del recesso e, quindi, attualmente il contenzioso pende in secondo grado avanti alla Corte d'Appello di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Impresa. In data 25.10.2019, l'ATI si è costituita nel giudizio d'appello, chiedendo la reiezione dell'appello proposto da STU e spiegando contestualmente appello incidentale volto ad ottenere la riforma della sentenza relativamente alle domande ed alle riserve che - come detto - sono state respinte dalla sentenza di primo grado.

La prima udienza della causa d'appello è stata rinviata più volte e risulta fissata per il 1 marzo 2022.

Per quanto riguarda la causa "secondaria", in data 13 maggio 2021 è stata pronunciata la sentenza di primo grado che ha stabilito da un lato che Authority non ha diritto di escutere la polizza fideiussoria, ma dall'altro che ha diritto di stipulare per conto dell'ATI la polizza indennitaria decennale e la polizza della responsabilità civile di cui agli artt. 129 comma 2 d.l.vo 163/06, 104 commi 1 e 2 d.p.r. 554/99 con costi a carico della medesima ATI; le spese sono state compensate. E' tuttora pendente il termine per l'impugnazione.

Arbitrato Ponte Nord

Con atto notificato in data 23 giugno 2016, Ponte Nord S.p.A. ha iniziato un procedimento arbitrale nei confronti di Authority STU e del Comune di Parma, in riferimento alle vicende della Convenzione sottoscritta il 20 febbraio 2009 e avente ad oggetto la realizzazione di un'opera pubblica denominata "Ponte Nord", oltre ad alcuni lavori (c.d. Opere Calde) da realizzare in regime di concessione.

Ponte Nord ha chiesto, in estrema sintesi: (a) lo svincolo delle garanzie prestate ad Authority; (b) la revisione del piano economico e finanziario con determinazione delle misure di riequilibrio; (c) la condanna delle convenute ad acconsentire al riequilibrio medesimo; (d) il risarcimento dei danni.

In corso di causa, Ponte Nord ha inoltre formulato "recesso condizionato" dalla Convenzione (da considerarsi operante solo in caso di mancato riequilibrio entro il dicembre 2020), con conseguente condanna delle convenute al pagamento dell'indennizzo calcolato ai sensi dell'art.28 della Convenzione.

Il Comune di Parma non si è costituito in giudizio, deducendo di non essere parte della Convenzione.

Authority, invece, ha formulato numerose eccezioni preliminari in merito alla legittimità e procedibilità della domanda di arbitrato e ha contestato integralmente nel merito le richieste avversarie.

Esaurita la fase istruttoria, e fallite le trattative per il componimento bonario della lite, il Collegio Arbitrale ha pronunciato il Lodo in data 2 marzo 2020, con "dissenting opinion" del Presidente.

Il Collegio: (a) ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Parma; (b) ha respinto tutte le eccezioni preliminari sollevate da Authority; (c) ha stabilito l'effettiva sussistenza di uno squilibrio del piano economico finanziario; (d) ha, dunque, dichiarato il diritto di Ponte Nord ad ottenere il riequilibrio del PEF; (e) ha escluso di poter emettere un Lodo ex art.2932 c.c., ma ha comunque quantificato l'entità del valore di riequilibrio del PEF nei seguenti termini alternativi: € 1.445.070, ove la concessione sia prorogata per ulteriori 8 anni; € 2.605,906, ove tale proroga non intervenga; (f) ha ritenuto sussistente il diritto di Ponte Nord ad esercitare il recesso, laddove non intervenga il riequilibrio del PEF, quantificando il € 4.255.323,00 il relativo indennizzo.

La decisione presta il fianco a numerose censure, la maggior parte delle quali ben sintetizzate nella opinione difforme del Presidente. Authority, dunque, con atto di citazione notificato il 16 giugno 2020, ha impugnato la pronuncia – della quale si è anche chiesta la sospensione in via cautelare - dinanzi la Corte di Appello di Bologna. La controversia è iscritta al RG 873/2020 e Ponte Nord si è ritualmente costituita. La prima udienza si è tenuta in data 1 dicembre 2020, e successivamente con ordinanza del 4 maggio 2021 la Corte di Appello ha sospeso l'esecuzione del lodo, in considerazione delle complesse questioni sollevate con il gravame e alla luce dell'opinione dissenziente del Presidente, tuttavia con contestuale prestazione di cauzione per un importo pari a Euro 5,2 milioni. Con il medesimo provvedimento è stata fissata l'udienza per precisazione conclusioni per il 19 aprile 2022.

Il Lodo non comporta un esborso immediato a favore della Ponte Nord, la quale potrebbe tuttavia attivarsi per esercitare il diritto al riequilibrio del PEF riconosciuto a suo favore, chiedendo la corresponsione, a fronte della realizzazione delle Opere Calde, degli importi indicati sopra. La società ha, quindi, ritenuto di effettuare nel 2019 un accantonamento di Euro 2 milioni, incrementando di Euro 305.987 il fondo rischi già esistente e pari ad Euro 1.694.013.

F.Ili Manghi – Urbanizzazioni comparto E.F.S.A.

Con atto di citazione notificato in data 13 marzo 2019, la F.Ili Manghi S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo ha convenuto Authority STU dinanzi al Tribunale Civile di Bologna, onde sentirla condannare al pagamento di € 7.600.475,53, oltre interessi e spese di giudizio, quale pagamento di n.24 riserve relative al contratto di appalto del 15 febbraio 2011, n. rep. 34150, avente ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto EFSA. Si è costituita in giudizio Authority STU, chiedendo l'integrale rigetto della domanda.

Con ordinanza del 7 luglio 2020 il Tribunale ha ammesso la CTU richiesta da parte attrice, tenendo conto delle indicazioni offerte dalla convenuta. La società ha provveduto a nominare un Consulente Tecnico di Parte e la Consulenza tecnica è ancora in corso, essendo stata prorogata più volte su richiesta del CTU.

In considerazione dei pareri rilasciati dai legali, che hanno considerato il rischio di soccombenza come possibile, e alla luce di quanto previsto dal principio contabile OIC 31, non si sono effettuati accantonamenti in bilancio ma sono state riportate in nota integrativa le informazioni rilevanti.

La società ha in corso, da anni, un altro contenzioso nei confronti della F.Ili Manghi: la F.Ili Manghi, infatti nel 2015 aveva notificato un decreto ingiuntivo per circa 700.000 euro, provvisoriamente esecutivo, successivamente alla pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis nel Registro Imprese, quindi in spregio alle previsioni del medesimo articolo, a cui aveva fatto seguito un pignoramento (poi riconosciuto illegittimo) sui beni immobiliari della società. Nel marzo del 2018 il tribunale di Parma ha revocato il decreto ingiuntivo dichiarando la propria incompetenza con condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Authority. La causa è stata riassunta dalla Manghi presso il Tribunale delle Imprese di Bologna, ove Authority per mezzo dei suoi legali ha fatto valere le ragioni che l'hanno indotta a non effettuare i pagamenti richiesti dalla controparte. L'udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta il 19 settembre 2019. Con ordinanza del 25 maggio 2020 il Tribunale di Bologna ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza in Cassazione, sospendendo la causa pendente, a seguito del quale la competenza del Tribunale di Bologna è stata confermata. Nel frattempo, a detto giudizio è stato riunito un altro contenzioso che vede la Società opporre la richiesta di pagamento avanzata dalla Banca cessionaria del credito (nella specie: FINO 2 Securitisation Srl). Detto contenzioso, originato davanti al Tribunale di Parma, è confluito nel contenzioso già pendente tra la società e il concordato F.Ili Manghi in quanto ha ad oggetto le medesime fatture e, come si è detto, vede la Società destinataria della richiesta di pagamento sia da parte di F.Ili Manghi (cedente) che da parte della Banca (cessionario).

Presunti vizi alla sede E.F.S.A.

In data 12.09.2019 E.F.S.A. ha convenuto in giudizio la società, unitamente ad altre dieci parti, nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo/consulenza preventiva ai fini della composizione della lite per presunti difetti di costruzione all'immobile sede dell'E.F.S.A., compravenduto nel 2011). STU si è costituita svolgendo eccezioni preliminari di rito ed eccezioni di merito. Il contenzioso si è concluso con ordinanza del 26/11/2019 a mezzo della quale il Giudice –

accogliendo l'eccezione di incompetenza svolta da STU e da altre parti resistenti – si è dichiarato incompetente a conoscere l'istanza cautelare promossa da E.F.S.A. Il procedimento è stato ulteriormente riassunto avanti il Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di impresa, che – ancora per questioni di rito – ha dichiarato la propria incompetenza a decidere il contenzioso. Ulteriormente riassunto avanti il Tribunale di Genova, il ricorso per accertamento tecnico preventivo è stato accolto e così disposta la consulenza tecnica richiesta con formulazione del relativo quesito; la società ha provveduto a nominare il proprio CTP. Il consulente tecnico d'ufficio, esauriti gli incumbenti peritali, ha tentato la conciliazione al fine di evitare l'insorgere del successivo contenzioso di merito. Anche in considerazione dei numerosi interlocutori coinvolti (taluni dei quali soggetti a procedura) il tentativo di conciliazione è tuttora in corso, con esito incerto.

B. Descrizione degli indicatori adottati e delle soglie di allarme stabilite.

Non applicabile

C. Casi di superamento delle soglie di allarme e criticità riscontrate

D. Non applicabile

E. Azioni adottate

F. Non applicabile

Conclusioni dell'organo amministrativo

La chiusura anticipata della procedura ex art. 182 bis ha consentito di superare la crisi finanziaria affrontata dal gruppo STT Holding negli anni 2011 – 2015.

La società negli ultimi anni ha ultimato le lavorazioni residue relative ai progetti assegnate alla società sulla base delle convenzioni in essere, in particolare per quanto riguarda la Scuola Europea, e ha supportato il Comune di Parma nella risoluzione di alcune problematiche di natura tecnica.

Authority sta procedendo il percorso di liquidazione tramite il trasferimento al Comune dei beni patrimoniali di sua pertinenza, ormai avvenuto interamente, e i tentativi di liquidazione degli asset immobiliari di cui dispone, in particolare dell'Area edificabile sita in Viale Piacenza. Altri asset immobiliari sono attualmente in uso da parte del Comune di Parma sulla base di appositi contratti di comodato.

Rimane importante l'attività di gestione dei rilevanti contenziosi in essere, come sopra dettagliati.

Parma, 8 novembre 2021

Authority Stu Spa in liquid.

Il liquidatore

(Dr. Nicola Rinaldi)
